

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1381/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1992

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1641/91 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti necessari per la loro applicazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (\*), in particolare l'articolo 9,

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1641/91 della Commissione (\*\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1290/92 (\*);

considerando che a decorrere dal 1° giugno 1992 si applicano nuovi tassi di conversione agricoli nei settori del latte e prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine, fissati dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio (\*\*\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1380/92 (\*);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (\*\*\*\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89 (\*), ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3153/85 e tenuto conto dell'articolo 9, paragrafo 2 del

regolamento (CEE) n. 1677/85, gli importi compensativi monetari sono calcolati sulla base dei corsi del periodo di riferimento del 20 al 26 maggio 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1641/91 è modificato come segue:

- 1) La colonna «Portogallo» delle parti 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) La colonna «Spagna» delle parti 1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 3) La colonna «Grecia» delle parti 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 4) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
- 5) L'allegato III è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.
- 6) Nell'appendice dell'allegato I (codici addizionali) le tabelle 04-3, 04-5, 04-6 e 04-7 sono sostituite dalle tabelle di cui all'allegato IV del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1992.

(\*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(\*\*) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(\*) GU n. L 153 del 17. 6. 1991, pag. 1.

(\*) GU n. L 143 del 25. 5. 1992, pag. 1.

(\*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(\*) GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 15.

(\*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(\*) GU n. L 358, dell'8. 12. 1989, pag. 28.